Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 2 agosto 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1122.

Provvedimenti per la sistemazione dei compendi delle Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti all'integrazione, allo sviluppo, al miglioramento dei compendi costituenti le Aziende patrimoniali del demanio dello Stato, con le connesse e dipendenti attività termali ed industriali, e relativi impianti.

Ai fini del precedente comma è autorizzata, per un periodo di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, l'espropriazione, con le norme della legge stessa, dei terreni e dei fabbricati occorrenti per le dette opere nei Comuni ove si trovano i compendi demaniali, ed in quelli limitrofi.

Eguale facoltà si intende estesa alle espropriazioni per le opere occorrenti per l'aumento, la protezione, l'utilizzazione delle sorgenti di acque minerali e potabili, per la sistemazione dei serbatoi e delle condutture, e per quanto altro occorra ad assicurare le sufficienti disponibilità delle acque stesse.

Rientrano nei fini di cui al primo comma la costruzione e l'ampliamento di edifici e di stabilimenti termali ed industriali, l'ampliamento e la sistemazione della viabilità, dei parchi, dei giardini e dei vivai, e le opere in genere di abbellimento e di esercizio destinate a favorire il movimento turistico nei compendi demaniali.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze, di concerto col Ministero della cultura popolare, provvederà alla preventiva formazione di piani di massima in corrispondenza delle opere, degli ampliamenti e delle sistemazioni di cui è prevista la necessità o la esecuzione.

Tali piani, e le eventuali revisioni, saranno approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, e saranno pubblicati nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per estratto, nell'albo dei Comuni, almeno sei mesi prima del provvedimento che pronuncia sugli espropri, con indicazione particolareggiata e descrittiva dei beni da espropriare.

Art. 3.

Per la espropriazione dei fondi rustici la indennità sarà determinata in base al valore venale.

Per la espropriazione dei fabbricati la indennità sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto catastale alla data di pubblicazione della presente legge, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni del fabbricato e della località.

Non sono dovuti compensi, indennità e corrispettivi, per la risoluzione dei contratti di locazione causata dalle espropriazioni.

Art. 4.

Le stime compilate dagli Uffici tecnici erariali allo scopo di determinare le indennità di espropriazione equivalgono per tutti gli effetti dell'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia di cui al precedente articolo 32.

Prima della presa di possesso sarà redatto, in contraddittorio con gli espropriati, un preciso stato di consistenza degli immobili.

Il Prefetto, ricevute le relazioni di stima, emanerà i provvedimenti previsti dall'articolo 48 della legge stessa.

Art. 5.

Nei trenta giorni successivi alla notificazione del decreto di espropriazione i proprietari possono impugnare la indennità fissata, qualunque sia il suo ammontare, con citazione innanzi al Tribunale nella cui giurisdizione si trovano i beni espropriati o la maggior parte di essi.

Il Tribunale giudica con l'intervento di due esperti che fanno parte del Collegio. Uno degli esperti è scelto dal Prefetto fra gli ingegneri dei corpi tecnici dell'Amministrazione dello Stato che abbiano la residenza nella provincia in cui ha sede il Tribunale, l'altro è scelto dal presidente del Collegio.

Gli esperti, quando sono chiamati ad esercitare le loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente del Collegio con la formula seguente:

« Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'ufficio che mi viene affidato ». Ad essi è applicabile, qualora senza giustificato motivo non intervengano alle udienze, la disposizione dell'articolo 32, comma 2, del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Ai componenti del Collegio è dovuta una indennità di lire cinquanta per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni. Le indennità sono liquidate nella sentenza definitiva e pagate dall'Amministrazione delle finanze, salvo rimborso totale o parziale a carico dell'altra parte, se questa sia stata condannata totalmente o parzialmente nelle spese del giudizio.

Art. 6.

La Corte di appello, quando giudica nelle cause indicate dall'articolo precedente, è composta del presidente e di due consiglieri, con l'intervento di due esperti, i quali fanno parte del Collegio. Uno degli esperti è scelto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici tra gli ingegneri dei corpi tecnici della Amministrazione dello Stato che abbiano la loro residenza nella sede della Corte d'appello od in una località prossima; l'altro è scelto dal presidente del Collegio.

Non possono essere scelti come esperti nel giudizio di appello coloro che abbiano funzionato in tale qualità nel giudizio di primo grado.

Si applicano le norme dei commi 3 e 4 dell'articolo precedente.

Art. 7.

Per l'astensione e la ricusazione degli esperti si osservano le disposizioni del codice di procedura civile. Sulle domande relative decide il Collegio, composto di soli magistrati, con provvedimento non soggetto a impugnazione.

Art. 8.

Quando, in seguito a ricorso per Cassazione, la sentenza sia cassata, il giudice al quale la causa è rinviata deve in ogni caso uniformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale ha pronunciato.

Art. 9.

Il Collegio, qualora occorra procedere a rilevazione di fatto, vi provvede a mezzo di uno o più dei suoi componenti, salvo che, trattandosi di accertamenti di carattere tecnico, ritenga necessario affidare l'incarico ad un perito estraneo al Collegio.

L'incarico al perito è dato con ordinanza del presidente, nella quale devono essere specificati gli accertamenti da compiersi e, ove occorra, i quesiti ai quali deve rispondere, nonchè il termine per la presentazione in iscritto della relazione.

Anche quando, ai sensi del comma 1°, il Collegio ritenga di procedere alle rilevazioni di fatto per mezzo di uno o più dei suoi componenti, il presidente provvede con ordinanza nella quale devono essere specificati gli accertamenti da farsi ed il termine in cui deve essere presentato in cancelleria, per rimanere a disposizione delle parti, il processo verbale relativo agli accertamenti eseguiti. Qualora gli accertamenti abbiano luogo all'udienza, se ne fa constare il risultato nel processo verbale dell'udienza.

Gli onorari del perito sono liquidati dal presidente del Collegio con provvedimento non soggetto a impugnazione.

Art. 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e modificative, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1938-XVI, n. 1123.

Autorizzazione alla costruzione in Roma della sede dell'Istituto per la bonifica umana e la ortogenesi della razza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costruzione, in Roma, della sede dell'Istituto per la bonifica umana e la ortogenesi della razza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, l'educazione nazionale e le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma è autorizzato a provvedere allo acquisto ed alla costruzione, in Roma, di una sede per l'Istituto di bonifica umana ed ortogenesi della razza ed allo arredamento relativo, nel limite complessivo di spesa di lire dieci milioni.

Art. 2.

La somma suddetta, da rimborsarsi in trenta annualità al tasso del 5,50 %, sarà mutuata al Pio Istituto per lire quattro milioni ciascuno dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, e per lire due milioni dall'Istituto nazionale fascista contro gli infortuni.

Art. 3.

Per provvedere al servizio dei mutui, di cui al precedente articolo, sarà corrisposto al Pio Istituto l'importo delle relative annualità, a carico, in parti eguali degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, dell'educazione nazionale e delle corporazioni.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio e ad emettere norme esecutive per la concessione e la estinzione dei detti mutui

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 171. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1124.

Modificazioni all'istituzione del Dopolavoro postelegrafonico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1271, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1081, riguardante la istituzione di un Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1565, convertito nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1393, che modifica l'art. 5 del R. decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1271;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la costituzione della Commissione centrale del Dopolavoro postelegrafonico e l'assegnazione del fondo fisso stabilito a carico del bilancio delle poste e dei telegrafi a favore del Dopolavoro postelegrafonico per metterlo in grado di meglio adempiere alle finalità per le quali fu istituito;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È in facoltà del Ministro per le comunicazioni di far presiedere la Commissione centrale del Dopolavoro postelegrafonico, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1271, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1081, dal Sottosegretario di Stato alle comunicazioni (poste e telegrafi) e di chiamare a far parte della Commissione stessa anche il comandante dei reparti della Milizia postelegrafica.

Inoltre il fiduciario nazionale dell'Associazione fascista postelegrafonici sarà il rappresentante del personale, di cui al comma *g*) dello stesso art. 3.

Art. 2.

La somma fissa di lire duecentomila (L. 200.000) stabilita al comma 1°, lettera *a*), dell'art. 5 del suddetto R. decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1271, nel bilancio delle poste e dei telegrafi, è elevata a lire duecentocinquantamila (lire 250.000) a partire dall'esercizio finanziario 1937-38.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — STARACE — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, *foglio* 153. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1938-XVI, n. 1125.

Concessione di una pensione straordinaria alla signora Nicolina Dusevich vedova Fabris.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla signora Nicolina Dusevich vedova Fabris, è conferita, durante lo stato di vedovanza, in aggiunta ad altri assegni ad essa spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria di lire ottomila annue, a decorrere dal 1° luglio 1938-XVI.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Duce, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, *foglio* 157. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 aprile 1938-XVI, n. 1126.

Modificazione del numero dei sottufficiali del Regio esercito in attività di servizio comandati presso i Depositi cavalli stalloni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 4 maggio 1924, n. 966, che approva le norme per l'amministrazione ed il funzionamento dei Consorzi per i Depositi cavalli stalloni.

Visto l'art. 19 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei sottufficiali del Regio esercito in attività di servizio, di cui alla tabella contenuta nell'art. 45 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1924, n. 966, è modificato come segue:

« N. 1 sottufficiale (sergente, sergente maggiore o maresciallo dei tre gradi) ».

Art. 2.

L'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1924, n. 966, è modificato nel modo seguente:

« Il numero dei caporalmaggiori non può essere superiore a quarantuno complessivamente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, *foglio* 162. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1127.

Erezione in ente morale dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pescara ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, relativa alla riforma degli Istituti per case popolari;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visti l'atto costitutivo in data 12 maggio 1937 e l'atto aggiuntivo 13 giugno 1938 dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pescara, con le allegate deliberazioni degli enti conferenti, e l'annesso statuto organico composto di 26 articoli, redatto in conformità del sopraindicato statuto-tipo, trasmessi per conseguire il riconoscimento giuridico dell'ente tesso;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla erezione in Ente morale del detto Istituto provinciale e di nominarne il presidente ed il vice presidente;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari costituito in Pescara con atti in data 12 maggio 1937 e 13 giugno 1938, è eretto in ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pescara » ed è approvato il suo statuto organico, composto di 26 articoli, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente. Il primo esercizio finanziario avrà termine il 28 ottobre 1939-XVII.

Art. 2.

Il comm. avv. Berardo Montani e il cav. Ludovico Ciavarelli sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente del suddetto Ente, a termini dell'art. 4 del sopracitato statuto organico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 159. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 luglio 1938-XVI, n. 1128.

Norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 279, recante provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nella campagna agraria 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 279, con il quale è autorizzata la concessione di contributi, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nelle spese per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi, relative alla campagna agraria 1938;
Considerata la necessità di stabilire la misura di tali contributi, nonchè le norme per la concessione di essi;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a concorrenza della quota di L. 300.000, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 279, dello stanziamento portato in aumento sul cap. 132 (aggiunto in conto competenza) dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1937-38, in forza del disposto dell'art. 2 dello stesso decreto, i contributi agli agrumicoltori per le spese relative ad operazioni di lotta contro le cocciniglie degli agrumi effettuate nella campagna agraria 1937 saranno accordati nella misura e secondo le norme stabilite col R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1579.

Art. 2.

Sulla rimanente somma di L. 2.400.000 ed entro il limite di L. 2.100.000 possono essere accordati:

1° un contributo ai proprietari i cui agrumeti sono stati compresi dal R. Commissario generale anticoccidico nella zona soggetta alla obbligatorietà della lotta contro le cocciniglie degli agrumi per le campagne estiva 1937 ed invernale 1938 e sono stati cianidrificati nei termini stabiliti. La misura massima del contributo medesimo non potrà essere superiore al 25% della spesa complessiva occorsa.

Tale spesa complessiva, per gli agrumeti della zona obbligatoria che sono stati fumigati dai proprietari direttamente con squadre proprie o con squadre di ditte industriali, sarà calcolata in base alla quantità di cianoide consumata;

2° un contributo supplementare, nella misura massima del 50% delle spese complessive calcolate come indicato al n. 1, quando la cura sia stata compiuta:

a) nei limoneti in generale;

b) negli agrumeti colpiti, nell'annata cui si riferiscono le spese di lotta, da avversità atmosferica o patologica per causa della quale il reddito dell'agrumeto sia stato ridotto almeno alla metà;

c) negli agrumeti appartenenti a piccoli proprietari coltivatori diretti;

3° un contributo di attrezzatura ai Consorzi anticoccidici obbligatori ed ai proprietari che durante le campagne estiva 1937 ed invernale 1938 hanno acquistato, per proprio uso esclusivo, tende od altro materiale di equipaggiamento delle squadre per la esecuzione delle fumigazioni cianidriche.

Tale contributo non dovrà superare la misura massima del 50% della spesa cui si riferisce;

4° un contributo straordinario, la cui misura non potrà essere superiore all'8% della spesa occorsa ai proprietari i cui agrumeti, pur ricadendo nella zona dichiarata obbligatoria, furono disinfestati mediante il sistema curativo con insetticidi liquidi, semprechè l'adozione di questi ultimi sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dal R. Commissariato generale anticoccidico per non essersi riconosciuta praticamente attuabile l'applicazione del sistema cianidrico.

Art. 3.

Sui fondi stanziati allo stesso cap. 132 (aggiunto in conto competenza) dell'esercizio 1937-38 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste concorrerà, con una somma non superiore a L. 300.000, alle spese generali della lotta, da sostenersi dal Regio commissariato anticoccidico, con particolare riguardo alla direzione tecnica delle operazioni ed agli studi e ricerche sperimentali sui nemici degli agrumi, nonchè sui sistemi di lotta artificiale e naturale e conseguenti applicazioni.

Art. 4.

I Consorzi anticoccidici ed i proprietari che abbiano provveduto alle spese per la lotta anticoccidica ed alle altre spese previste dall'art. 2 senza l'intervento dei Consorzi, che intendano ottenere la concessione dei contributi contemplati dallo stesso articolo, dovranno far pervenire al Com-

missario generale anticoccidico, con sede in Catania, circostanziata domanda di contributo, da produrre entro il termine che sarà stabilito dal Regio commissariato predetto, il quale, a richiesta degli interessati, fornirà apposito modulo.

Nella domanda dovranno indicarsi:

a) cognome, nome, paternità, maternità del proprietario, e, ove occorra, degli affittuari, coloni od altri comunque interessati all'azienda, con precisazione della quota parte delle spese di fumigazione sostenute da ogni singolo compartecipante;

b) la data dell'avvenuta disinfestazione;

c) il numero delle piante fumigate, la qualità e la quantità dei cianoidi impiegati;

d) l'ammontare della spesa occorsa per la esecuzione della fumigazione e delle spese per l'attrezzatura.

I proprietari che hanno eseguito la fumigazione con mezzi propri o mediante squadre di ditte industriali dovranno, a corredo della domanda, consegnare il permesso e i registri di fumigazione.

Art. 5.

I piccoli proprietari agrumicoltori coltivatori diretti che intendono conseguire, oltre il contributo ordinario, anche il contributo supplementare di cui al n. 2, lettera *c*) dell'articolo 2, devono presentare al Regio commissariato generale anticoccidico:

a) un certificato del podestà dal quale risulti che il richiedente ritrae notoriamente le sue principali entrate dall'agrumeto che è stato sottoposto a disinfestazione;

b) una dichiarazione del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, attestante che la proprietà agrumata del richiedente non dà, complessivamente ed in media, un reddito annuo superiore alle L. 3000.

Similmente, i proprietari che intendano conseguire il contributo supplementare di cui al n. 2, lettera *b*) dell'art. 2, devono esibire, insieme alla domanda di contributo, un certificato rilasciato dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che attesti e specifichi l'asserita avversità patologica od atmosferica che ha colpito l'agrumeto cianidrificato nell'annata cui si riferiscono le spese di lotta e per causa della quale avversità il reddito dell'agrumeto sia stato effettivamente ridotto almeno della metà.

Art. 6.

Per ottenere il contributo di attrezzatura il richiedente dovrà impegnarsi, con adeguata garanzia, a non distogliere il materiale di attrezzatura.

Il Ministero si riserva la facoltà di recupero, in caso di inadempienza, in tutto o in parte, del contributo concesso.

Art. 7.

I contributi di cui all'art. 2 saranno proposti da apposita Commissione costituita:

a) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne è di diritto il presidente;

b) dall'intendente di finanza di Catania;

c) dal Regio commissario generale anticoccidico;

d) dal direttore della Regia stazione di frutticoltura ed agrumicoltura di Acireale;

e) da un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori;

f) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

g) da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Fungerà da segretario il dirigente dell'ufficio del Regio commissariato generale anticoccidico.

La Commissione potrà, ove lo ritenga necessario, aggregarsi, quali membri consultivi e limitatamente alle questioni afferenti alle rispettive Provincie, i presidenti delle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori, i segretari delle Unioni provinciali fasciste dei lavoratori dell'agricoltura ed i commissari dei Consorzi anticoccidici obbligatori.

La concessione dei contributi è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

I contributi concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alle ditte iscritte nei ruoli di riscossione saranno riportati in appositi elenchi di sgravio e saranno versati direttamente dal Ministero agli Istituti finanziatori del Regio commissariato anticoccidico per i corrispondenti accreditamenti agli agenti della riscossione, a decurtazione delle delegazioni rilasciate all'atto della consegna dei ruoli.

Il versamento ai suddetti Istituti finanziatori sarà effettuato dietro certificato del Regio commissariato anticoccidico, attestante che la decurtazione di cui sopra abbia avuto effetto.

Gli agenti della riscossione, in base agli elenchi di sgravio, provvederanno tempestivamente per i conseguenti abbuoni alle singole ditte.

Dello sgravio concesso sarà dato diretto avviso ai singoli interessati anche dal Regio commissario o dai Consorzi anticoccidici.

Art. 9.

Il pagamento dei contributi concessi dal Ministero della agricoltura e delle foreste ai proprietari che abbiano rimborsato integralmente al R. Commissariato anticoccidico lo importo delle spese di lotta, nonchè dei contributi concessi ai Consorzi anticoccidici ed ai proprietari, per le spese da questi ultimi direttamente sostenute, potrà farsi per il tramite del Regio commissario anticoccidico, mediante ordini di accreditamento emessi a suo favore, per i quali dovrà rendere conto a norma delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Per le spese delle fumigazioni degli agrumeti, eseguite dal Regio commissariato anticoccidico nelle campagne estiva 1937 ed invernale 1938, per le quali non siano stati compilati i ruoli di riscossione, il contributo statale alle ditte interessate, anche esso determinato in base ai prospetti dei conti di fumigazione compilati a cura del Regio commissariato anticoccidico, sarà pagato direttamente dal Ministero della agricoltura e delle foreste agli Enti finanziatori, a decurtazione delle anticipazioni fatte per l'esecuzione della lotta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 399, *foglio* 182. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI.
Concessione di ricompense al valor civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Udito il parere della Commissione istituita per l'esame delle proposte di ricompense al valor civile;
Visti i Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168; 29 aprile 1888, n. 5380 e 5 luglio 1934 n. 1161;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai signori:
Zampella Giovanni, brigadiere della Regia guardia di finanza;
Lapi Francesco, Regia guardia di finanza;
Lo Cascio Giuseppe, Regia guardia di finanza;
Fonda Vincenzo, armatore marittimo;
Apolloni Leonida, carpentiere,
è conferita la medaglia di bronzo al valor civile per il seguente atto coraggioso compiuto il 17 luglio 1937 in Pirano (Pola):

« Salivano su di un motoveliero in riparazione in soccorso di quattro marinai che, rimasti feriti in seguito ad uno scoppio, erano minacciati dal propagarsi delle fiamme e, raggiunti tre di essi riuscivano a trarli in salvo. Estratto quindi dai rottami il quarto infelice, in fin di vita, con l'aiuto di altre persone accorse, spingevano in mare il natante evitando il propagarsi dell'incendio e danni maggiori».

Il Capo del Governo, Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

(2840)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 luglio 1938-XVI.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca mutua cooperativa di Gallese (Viterbo).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca mutua cooperativa di Gallese, società anonima cooperativa con sede in Gallese (Viterbo), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca mutua cooperativa di Gallese, società anonima cooperativa con sede in Gallese (Viterbo), sono sciolti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2842)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Novara

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Novara;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Novara ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Quarna (Novara), dell'estensione di ettari 157 circa, delimitata dai seguenti confini:
a nord, mulattiera che va dall'Alpe Curgiolo, a quota 1260;
ad ovest, fondo valle fra il monte Congiura a quota 1260, e all'Alpe di Pianero;
a sud, sentiero montano che seguendo il fondo valle dell'Alpe di Pianero si congiunge col torrente Selvetta;
ad est, risale il torrente Selvetta passando per l'Alpe omonima, fino all'Alpe Curgiolo.
La Commissione venatoria provinciale di Novara provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2827)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1938-XVI.
Ordinanza relativa alla fecondazione artificiale degli animali.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;
Considerato che la fecondazione artificiale negli animali, perchè possa dare risultati favorevoli, deve essere eseguita seguendo i precetti della particolare tecnica;
Considerato altresì che da interventi di fecondazione artificiale non eseguiti razionalmente e senza che siano rigorosa-

mente applicate le norme igieniche possono derivare gravi pericoli di diffusione di contagi infettivi;

Riconosciuta la necessità di disciplinare tale attività veterinaria, affinchè ne derivino i maggiori, possibili vantaggi agli allevamenti;

Ordina:

Art. 1.

Chiunque intenda attivare un impianto per eseguire la fecondazione artificiale negli animali deve chiederne autorizzazione al Ministero dell'interno con regolare domanda da inoltrarsi pel tramite della competente Prefettura e nella quale dovranno fornirsi le seguenti indicazioni:

a) località in cui dovrà sorgere l'impianto;

b) nome del veterinario chiamato a dirigerlo;

c) locali di cui l'impianto sarà costituito, rilevabili da regolare pianta allegata;

d) attrezzatura dell'impianto in relazione con l'attività da svolgere.

Art. 2.

Il Ministero provvederà per la esecuzione dei necessari accertamenti e concederà la richiesta autorizzazione quando risulti:

a) che l'impianto sia diretto da un veterinario di riconosciuta competenza nella pratica della fecondazione artificiale e residente, di regola, nella località sede dell'impianto;

b) che i locali risultino adatti e rispondenti a tutte le esigenze igienico-sanitarie;

c) che l'attrezzatura sia adeguata e consenta di eseguire regolarmente i vari interventi;

d) che vi sia addetto idoneo personale ausiliario.

Art. 3.

Alla osservanza delle norme suindicate sono anche tenuti ad uniformarsi coloro che già esercitano impianti del genere; le relative domande, corredate di prescritti documenti, dovranno entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, essere inoltrate al Ministero dell'interno pel tramite delle Prefetture competenti.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a termine di legge.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e S. E. il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2823)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Parma;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Bedonia (Parma), dell'estensione di ettari 700 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad est, la strada provinciale da Bedonia a Ponte Ceno;

a nord, la strada comunale che da Ponte Ceno conduce all'Anzola fino all'altezza del mulino Marghera;

ad ovest, il rio del Bosco dal mulino Marghera all'osteria Segarino;

a sud, la mulattiera dall'osteria del Segarino a Bedonia.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2826)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1938-XVI.
Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 24 giugno 1900 (registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1900 al registro 215, foglio 146) che approvò l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Cuneo;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 giugno 1917 (registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1917 al reg. n. 9 LL. PP., foglio 3391) che approvò il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Cuneo;

Visto il successivo R. decreto 2 giugno 1927 (registrato il 2 luglio 1927 al reg. n. 15 LL. PP., foglio 158) approvante il secondo elenco complementare delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visto l'art. 1 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1° e 2° del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Visto l'unito schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche per la detta provincia, redatto dall'ufficio del Genio civile di Cuneo addì 20 ottobre 1937-XV;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti delle suindicate disposizioni verrà pubblicato lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cuneo, compilato il 20 ottobre 1937 dall'ufficio del Genio civile di Cuneo, come dall'esemplare annesso a questo decreto.

Il presente decreto, cioè, con l'annesso schema del detto elenco supplementare sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto e del relativo ripetuto schema di elenco nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno gli interessati potranno produrre opposizioni e la Amministrazione provinciale di Cuneo potrà presentare le sue osservazioni.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Cuneo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 20 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI

Schema di 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cuneo.

N. B. — Il numero d'ordine corrisponde a quello dell'elenco principale, con interpolazione di *a*), *b*), *c*), ecc., per i nuovi corsi dei quali si propone l'iscrizione.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO (il numero fra parentesi è il numero d'ordine distinzione elenco principale)	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	INDICAZIONE del tratto già inscritto nell'elenco principale	NOTE
			AFFLUENTI FIUME TANARO			
140a	Rio Pesino.	F. Tanaro (42).	Ormea.	Dallo sbocco per Km. 2 a monte.	—	Affluen. di sinistra.
140b	Rio Albra.	Rio Pesino.	Ormea.	Dallo sbocco nel Rio Pesino fino alla frazione Almetta.	—	Id.
127a	Rio S. Mauro.	T. Malsangua (126).	Garessio.	Dal Santuario della Colla alle origini.	Dallo sbocco alla biforcazione sotto il Santuario della Colla.	Affluen. in destra.
126a	Rio Valsorda	Id.	Garessio.	Dalle origini allo sbocco nel Torrente Malsangua.	—	Id.
126b	Rio S. Bernardo.	Id.	Garessio.	Id.	—	Id.
197a	Rio Sarsa.	T. Rivo di Carrù (197).	Carrù.	Dallo sbocco fino alle origini.	—	Affluen. di sinistra.
197b	T. Rivo di Carrù.	Tanaro (42).	Carrù.	Dal Pilone Bianco alla confluenza col Rio Sarsa.	Dallo sbocco al Pilone Bianco.	Id.
199a	Rio Pellerina.	Tanaro (42).	Benevagienna.	Dalle origini presso Cascina Ravera allo sbocco nel F. Tanaro.	—	Id.
200a	Rio Geminella.	Mondalavia (200).	Narzole.	Dallo sbocco alla Cascina Corvetti.	—	Id.
200b	Sorgenti Vernetta e Rio Crosio.	Rio Crosio e F. Stura (201).	Narzole-Cherasco.	Dalle origini presso Cascina Vallarà allo sbocco nel Rio Croesio e di questi nel Fiume Stura.	—	Id.
276a	Rio o Val Biegio.	T. Borbore (274).	Castellinaldo Priocca.	Dal Confine di Provincia a Km. 2 a monte della confluenza per il ramo di Priocca, e fino alla Cascina Campiano per il ramo di Castellinaldo compresa la « Fontana » presso il « Bricco Montaldo.	—	Id.
85a	Ritano o Rio di Perno o Rio delle Gremolere.	T. Talloria (85).	Monforte d'Alba. Perno. Costigliole Falletto.	Dallo sbocco per Km. 1 a monte nelle due ramificazioni in regione Gramolere, compresa la fontana presso la Cappella S. Stefano.	—	Affluen. in destra.
			AFFLUENTI TORRENTE PESIO			
193a	Bealera Casiali.	Torr. Josina (193).	Beinette.	Dallo sbocco fino alla sorgente detta « Rifreddo » presso tetto Marsaglia.	—	Affluen. in sinistra.
180a	Rio o Canale Fontanili.	Torr. Pesio (176).	Roccadebaldi.	Dalle sorgenti in riva destra del torr. Pesio (176) allo scarico in quest'ultimo.	—	Affluen. in destra.
177a	Rio Rifreddo.	Torr. Branzola (177).	Mondovì.	Dalle origini presso Cascina Stefanini allo sbocco nel Torrente Branzola.	—	Affluen. in destra.
194a	Vallone di Fontana Carle.	Torr. Josina (193).	Peveragno-Chiusa Pesio.	Da Km. 1,500 a monte della confluenza del ramo Carle col ramo Bello, fino alla sorgente, compresa, che alimenta il ramo Carle.	Dallo sbocco per Km. 1,500 a monte della confluenza nei due rami Carle e Bello.	Affluen. in sinistra.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO (Il numero fra parentisi e il numero d'ordine distinzione elenco principale)	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	INDICAZIONE del tratto già inscritto nell'elenco principale	NOTE
187ª	Fontana Mondina.	Torr. Pogliola (180).	Chiusa Pesio-Pianfei.	Dall'origine allo sbocco nel Torr. Pogliola.	—	Affluen. in destra.
182ª	Rio Riano o di Fontana Nata.	Torr. Pesio (176).	Chiusa Pesio.	Dalla confluenza Colla Comba di Bonareis alle origini.	Dallo sbocco alla confluenza con la Comba di Bonareis.	Id.
195ª	Sorgenti dei Paschi.	T. Brobbio (192).	Beinette.	Dalle origini (sorgive) presso la Cappella Madonna della Pieve allo sbocco nel Torr. Brobbio.	—	Affl. in sinistra.
192ª	Sorgenti di S. Biagio.	Torr. Pesio - Torr. Brobbio (176-192)	Mondovì.	Le varie sorgenti poste in località S. Biagio in destra del Torr. Brobbio e in sinistra del Torr. Pesio, dalle origini ai vari collettori compresi questi ultimi.	—	Destra Brobbio e sinistra Pesio.

AFFLUENTI TORRENTE CORSAGLIA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	FOCE O SBOCCO	COMUNI	LIMITI	INDICAZIONE	NOTE
163ª	Rio Groglio.	Torr. Corsaglia.	Vicoforte-S. Michele Mondovì.	Dallo sbocco alle origini.	Dallo sbocco per Km. 2,00 a monte.	Affluen. in destra.
168ª	Rio Caudano.	Torr. Ermena (168).	Vicoforte Mondovì.	Dallo sbocco fino al ponticello delle « acque minerali ».	—	Id.

AFFLUENTI TORRENTE ELLERO

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	FOCE O SBOCCO	COMUNI	LIMITI	INDICAZIONE	NOTE
170ª	Sorgenti di S. Matteo.	Torr. Ellero (166).	Villanova Mondovì	Dalle origini (in destra della strada Fraz. Gosi-Roccaforte presso la Cappella S. Matteo) allo sbocco nel Torr. Ellero.	—	Affluen. di destra.

AFFLUENTI FIUME STURA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	FOCE O SBOCCO	COMUNI	LIMITI	INDICAZIONE	NOTE
259ª	Rio Borbone.	Stura (201).	Vinadio-Aisone.	Dalle origini presso il monte Allighiera allo sbocco nel Fiume Stura.	—	Affluen. di sinistra.

AFFLUENTI TORRENTE GESSO E VERMENAGNA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	FOCE O SBOCCO	COMUNI	LIMITI	INDICAZIONE	NOTE
214ª	Vallone o Rio Sausa.	Rio di Valle Grande (213).	Vernante.	Dallo sbocco nel Rio Valle Grande per Km. 2,00 a monte.	—	Affluen. di sinistra.
217b	Sorgenti in sinistra del Rio di Valle Grande.	Rio di Valle Grande (213).	Vernante.	Dalle origini presso Tetto Cau allo sbocco.	—	Id.
217ª	Sorgenti di S. Macario in sponda sinistra del Torrente Vermenagna.	Torr. Vermenagna (207).	Vernante.	Le varie sorgenti denominate di S. Macario presso la Cappella omonima, in sinistra Vermenagna, dalla loro origine allo sbocco nel Torrente Vermenagna.	—	Id.
218ª	Rio Rupitone.	T. Vermenagna (207).	Robilante.	Dallo sbocco per Km. 2,00 a monte.	—	Id.
221ª	Vallone della Dragonera e Fontanile Dragonera.	Vallone di Roaschia (220).	Roaschia.	Dallo sbocco fino al fontanile omonimo compreso lo specchio d'acqua del fontanile stesso.	Dallo sbocco per Km. 2,500 a monte.	Affluen. di destra.
220ª	Sorgenti Tetti Ferrero.	Vallone Brignola (219).	Roccavione.	Dallo sbocco nel Vallone Brignola fino alle origini sorgenti nella zona fra Tetti Ferrero e Tetti Sabbione	—	Id.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO (il numero fra parentesi è il numero d'ordine distinzione elenco principale)	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	INDICAZIONE del tratto già inscritto nell'elenco principale	NOTE
238a	Rio del Colletto.	Torr. Gesso (206) a mezzo del Canale Molino di Valdieri.	Valdieri.	Dallo sbocco per Km. 2 a monte.	—	Affluen. di sinistra.
213a	Rio Cunisart.	—	Limone Piemonte.	Dalle origini allo sbocco nel Torrente Vermenagna.	—	Id.

AFFLUENTI TORRENTE MACRA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	FOCE O SBOCCO	COMUNI	LIMITI	INDICAZIONE	NOTE
308a	Rio di Ripoli (303) compreso l'affluente di sinistra Fontanone di Ripoli.	Torrente Macra (293).	Dronero.	Dallo sbocco per Km. 2,500 verso monte compreso l'affluente di sinistra denominato Fontanone di Ripoli.	Dallo sbocco per Km. 2,500 verso monte.	Affluen. di destra
293a	Bealera Toirani.	Torr. Macra (293).	Savigliano. Cavallermaggiore. Cavallerleone. Racconigi - Casalgrasso.	Dallo sbocco presso la pedanca di Savigliano fino alle sorgenti della Bealera Toirani, in Regione Toirano del Comune di Savigliano presso Cascina Gorra (Reg. S. Salvatore di Savigliano).	—	Affluen di . . . . .
291a	Rio Grione o Neirano (291).	Carmagnotta (289) (Moglia).	Fossano - Cervere Marene - Cavallermaggiore Sommariva Bosco.	Tutto il suo corso, comprese le sorgenti che lo alimentano nell'agro Fossanese, ad ovest ed a monte dell'abitato (la denominazione di Neirano avviene a monte del punto in cui attraversa la strada Chiesa San Lorenzo-Cascina Sacco).	Tutto il suo corso.	Affluen. di sinistra.
294a	Rio Chiaretto o Acíretto.	Mellea (294) e Maira (293).	Savigliano.	Dalle origini (Fontanili) in Regione Ciampa fino allo sbocco del Torrente Mellea e Torrente Maira nei periodi di morbida.	—	Affluen. di destra del Maira e di sinistra del Mellea
292a	Rio Rivoira.	Torr. Moglia (289).	Sommariva Bosco e Caramagna.	Dalle origini in Regione Agostiniani allo sbocco, compresi i fontanili che lo alimentano sui confini del Comune di Caramagna.	—	—
296b	Fontana Celleri.	Torr. Grana.	Caraglio.	Tutto il suo corso.	—	Affluen. di destra. del Maira e di sinistra del Grana.

AFFLUENTI TORRENTE VARAITA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	FOCE O SBOCCO	COMUNI	LIMITI	INDICAZIONE	NOTE
350a	Rio di Raffano.	Varaita (347).	Venasca.	Dalle origini allo sbocco nel Torrente Varaita.	—	Affluen. di destra.
352a	Combale o Rio Bruido di Venasca o Ribodino.	Varaita (347).	Venasca.	Dallo sbocco nel Torrente Varaita alle origini presso il Pian d'Arlai, comprese le tre sorgenti che lo alimentano.	—	Id.
351a	Rio Talù o Rio di Belmonte.	Varaita (347).	Costigliole Saluzzo Villafalletto Verzuolo - Lagnasco.	Dallo sbocco nel Torrente Varaita fino alla cascina Roccia.	—	Id.
390a	Rio Giulian o Roccanegra o dell'Alpetto e Fontanile Giulian.	Torr. Lenta (387).	Oncino-Paesana.	Dallo sbocco fino al lago dell'Alpetto, compreso lo specchio di acqua del lago stesso nonchè il fontanile Giulian ad ovest della borgata Paschiè.	Dallo sbocco fino al lago dell'Alpetto, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso.	Id.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO (il numero fra parentesi è il numero d'ordine distinzione elenco principale	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso di acqua	INDICAZIONE del tratto già inscritto nell'elenco principale	NOTE
389ª	Torrente Ciosil o Tartarea.	Torr. Lenta (387).	Oncino.	Dallo sbocco (confluenza col Bulé) fino al lago Tartarea, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso.	Dallo sbocco per Km. 3,00 verso monte.	Affluen. di destra.
391ª	Rio Cervetto.	Torr. Ciosil o Tartarea (389).	Oncino.	Dallo sbocco per Km. 2,750 verso monte fino all'altezza del lago Tartarea.	—	Id.
388ª	Rio Vassosa o Cugnetto o Vallone della Vassosa.	Torr. Lenta (387).	Oncino.	Dallo sbocco per Km. 1,00 verso monte, comprese le sorgenti dalle quali origina.	—	Id.
387ª	Torr. Lenta, Vallone del Bulé e Fonte di Croce Bulé.	Fiume Po (41).	Oncino e Paesana.	Dallo sbocco ai laghi delle Sagne per il ramo terminale destro e al lago Gallarino per il ramo sinistro, compresi gli specchi d'acqua dei laghi stessi e la fonte Croce Bulé, colle sue diverse polle (sponda sinistra) fino allo sbocco nel Bulé a nord ovest di Pian Paladino.	Dallo sbocco ai laghi Sagne per il ramo terminale destro e al lago Gallarino pel ramo sinistro, compresi gli specchi di acqua dei laghi stessi.	Id.
386ª	Rio Dalma.	Torr. Lenta.	Oncino e Paesana.	Dallo sbocco per Km. 1,00 verso monte fino a m. 100 delle case Dray.	—	Affluen. di destra.
378ª	Bealera del Molino.	Fiume Po (41).	Moretta.	Dalle origini presso Cascina Bussin in Territorio di Torre San Giorgio, allo sbocco nel Fiume Po.	—	Id.
390ª	Rio Caudano.	Moglia (289).	Bra-Sanfrè Sommariva-Bosco Caramagna.	Dalle origini sorgive, presso Borgata Riva, fino allo sbocco nel Torrente Moglia, compreso il tratto denominato canale del Molino.	—	Id.

AFFLUENTI FIUME PO

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	FOCE O SBOCCO	COMUNI	LIMITI	INDICAZIONE	NOTE
396ª	Sorgenti in sponda destra del T. Ghiandone a Nord Ovest della cascina Malpensata Reg. Staffarda.	Torr. Ghiandone (395).	Envie-Revello.	Dallo sbocco nel Torrente Ghiandone fino alle Sorgenti presso Cascina Malpensata in Regione di Staffarda.	—	Id.
401ª	Fosso Rionasso.	Torr. Ghiandone.	Barge	Dallo sbocco fino alla confluenza colla Bealera dell'Ochetta.	—	Affluen. di sinistra.
392ª	Rio Combe o Massard o Baudio.	Rio Tossier (392).	Crissolo	Dalle origini sorgive presso il Colle Bernardo fino allo sbocco nel Rio Tossier.	—	Id.
393ª	Rio Laità.	Fiume Po (41).	Crissolo	Dalle origini presso il Colle Selassa, allo sbocco nel Fiume Po.	—	Id.
397ª	Torrente il Poetto.	Fiume Po (41).	Rifreddo-Revello	Dallo sbocco fino alla strada Provinciale Marittima Po-Revello.	—	Id.
17ª	Rio delle Code.	Fiume Roja.	Tenda	Dalle origini allo sbocco nel Fiume Roja.	—	Affluen. di destra.

Cuneo, 20 ottobre 1937 - Anno XV.

(2694) *L'ingegnere capo*: E. DESTEFANIS.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 30.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	345016	420 —	Settembrini *Maria*, nubile, dom. a Putignano (Bari), con l'usufrutto a favore di Giammaria Maria fu Cesare.	Settembrini *Immacolata* nubile, dom. a Putignano (Bari), con l'usufrutto a favore di Giammaria Maria fu Cesare.
Id.	394524	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	432952	350 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 %	802085	476 —	Alessi di Canosio *Olimpia* fu Cesare, moglie di Aliberti di Belnasco Amedeo, dom. in Torino. Vincolato per dote.	Alessi di Canosio *Luigia Olimpia* fu Cesare, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	169734	126 —	Moraschetti *Luigina* fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Verthuy Ernestina vedova di Moraschetti Angelo, dom. a Chatillon (Torino).	Moraschetti *Maria-Domenica-Luigia-Battistina* fu Angelo, minore, ecc., come contro.
Prest. Naz. 5 %	22889	135 —	*Negri* Angela fu Stefano, moglie di Castelli Giuseppe, dom. a New-York.	*Negro* Angela fu Stefano, moglie di Castelli Giuseppe, dom. a New-York.
Rendita 5 %	79579	350 —	Ventura Maria-Grazia di *Bartolo*, moglie di Ingravalle *Guido*, dom. a Bisceglie (Bari). Con usufrutto vitalizio cong. e cumulat. a Ventura Bartolo fu Mauro e Mintillo *Mariannina* fu Sergio, dom. a Bisceglie (Bari), dotale e con patto della riversibilità.	Ventura Maria-Grazia di *Bartolomeo*, moglie di Ingravalle *Rocco-Gennaro*, dom. a Bisceglie (Bari). Con usufrutto vitalizio cong. e cumulativ. a Ventura Bartolomeo e Mintillo *Marianna* fu Sergio, ecc., come contro.
Id.	79580	250 —	Ventura Maria-Grazia di *Bartolo*, moglie di Ingravalle *Guido*, dom. a Bisceglie (Bari), dotale.	Ventura Maria-Grazia di *Bartolomeo*, moglie di Ingravalle *Rocco-Gennaro*, dom. a Bisceglie (Bari), dotale.
P. R. 3,50 %	373708	28 —	Ritornello *Maria* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre anzi della madre De Michele Margherita fu Giovanni ved. Ritornello Giuseppe, dom. a Napoli.	Ritornello *Mariano* fu Giuseppe, minore sotto la p. p del padre anzi della madre De Michele Margherita fu Giovanni ved. Ritornello Giuseppe, dom. a Napoli.
Id.	89317	122,50	*Ferrara* Antonio fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre De Luca Angelamaria vedova *Ferrara*, dom. in Bucciano (Benevento).	*Ferraro* Antonio fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre De Luca Angelamaria vedova *Ferraro*, dom. in Bucciano (Benevento).
Rendita 5 %	61476	55 —	Pezzana *Giuseppina* di Augusto, moglie di Morone *Ettore*, dom. a Torino.	Pezzana *Giuseppa-Maria* di Augusto, moglie di Morone *Vincenzo-Antonio-Ettore*, dom. a Torino.
Id.	61477	80 —	Come sopra	Come sopra
Id.	95960	200 —	Morone Remo di *Ettore*, dom. a Torino.	Morone Remo di *Vincenzo-Antonio-Ettore*, domiciliato a Torino.
P. R. 3,50 %	490689	126 —	Fossaroli Celestina fu *Luigi*, minore sotto la p. p. della madre Serrani Giulia fu Pasquale, dom. in Montecassino (Macerata).	Fossaroli Celestina fu *Agostino*, minore, ecc., come contro.
Id.	490690	168 —	Fossaroli Luigia fu *Luigi*, minore, ecc. come sopra.	Fossaroli Luigia fu *Agostino*, minore, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 %	572062	1.123,50	Massari Maria fu *Francesco*, nubile, dom. a Milano, vincolata.	Massari Maria fu *Angelo-Francesco*, nubile, domiciliata a Milano, vincolata.
Id.	279967	462 —	Dovo Lucia fu Francesco, moglie di Morino *Giovanni*, vincolato per dote.	Dovo Lucia fu Francesco moglie di Morino *Giacomo*, vincolato per dote.
P. R. 3,50 %	240366	640,50	Di Marino *Fortunato* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Di Marino Giovanna fu Melchiorre ved. Di Marino, dom. a Modena.	Di Marino *Fortunato-Francesco* fu Michele, minore, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3.50 %	297706	80,50	Monticelli *Maria-Anna*, *Maria-Laura* e Maria-Teresa di Giambattista, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dallo stesso Monticelli Giambattista, dom. a Reggio Emilia.	Monticelli *Mariannina*, *Laura* e Maria-Teresa di Giambattista, le ultime due minori, ecc., come contro.
Id.	283252	52,50	Boninsegna *Lina* di Federico, ved. Baboni, domiciliata a Rodico (Mantova).	Boninsegna *Vittorina-Lina* di Federico, ved. Baboni, dom. a Rodico (Mantova).
Id.	226009	227,50	Baboni Alessandro-Federico fu Marcello, minore sotto la p. p. della madre Boninsegna *Lina* di Federico ved. Baboni, dom. a Rodico (Mantova).	Baboni Alessandro-Federico fu Marcello, minore sotto la p. p. della madre Boninsegna *Vittorina-Lina* di Federico, ved. Baboni, dom. a Rodico (Mantova).
Rendita 5 %	012064	2.250 —	Della Valle *Angelina* o *Arcangelina* fu Giuseppe ved. di Tescione Gennaro, dom. a Napoli.	Della Valle *Maria-Arcangela* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	807072	1.050 —	Della Valle *Angelina* o *Arcangelina* fu Giuseppe ved. di Tescione Gennaro, dom. in Casagiove (Caserta).	Della Valle *Maria Arcangela* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	313134	59,50	Tansini Ferruccio fu *Francesco-Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Mezzadri Maria fu Giuseppe con usufrutto vitalizio a favore di Mezzadri Maria fu Giuseppe, vedova di Tansini *Francesco-Emilio*, dom. a Vizzolo Predabissi (Milano).	Tansini Ferruccio fu *Emilio*, minore sotto la p. p della madre Mezzadri Maria fu Giuseppe con usufrutto vitalizio a favore di Mezzadri Maria fu Giuseppe, ved. di Tansini *Emilio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	599849	42 —	*Seruggia* Carlo fu Angelo, dom. ad Appiano (Como) ipotecata per cauzione quale appaltatore manutenzione delle strade Comune Appiano.	*Saruggia* Carlo fu Angelo, dom. ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	2637	42 —	Come la precedente.	Come la precedente.
Id.	315102	105 —	Milano *Natalina* fu Francesco, moglie di Porta *Giuseppe*, domiciliata a Moncestino (Alessandria).	Milano *Maria-Natalina-Antonia* fu Francesco, moglie di Porta *Pietro-Domenico-Giuseppe*, domiciliata a Moncestino (Alessandria).
Id.	169862	423,50	Porta *Giuseppe* fu Vercellino, domiciliato a Moncestino Monferrato (Alessandria).	Porta *Pietro-Domenico-Giuseppe* fu Vercellino, domiciliato a Moncestino (Alessandria).
Id.	315103	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	374195	126 —	Morando *Giuseppina* fu Clemente, moglie di Vaccaneo Domenico fu Battista, domiciliata a Calosso (Alessandria), vincolato per dote.	Morando *Maria-Giuseppina* fu Clemente, moglie ecc., come contro.
Id.	17205	602 —	Aloe *Amelia* di Vincenzo, moglie di Mele Beniamino fu Salvatore, domiciliata in Cosenza, vincolato per dote della titolare.	Aloe *Maria-Amelia-Caterina* di Vincenzo, moglie di Mele Beniamino, ecc., come contro.
Id.	424298	42 —	*La* Cavera Marianna di Filippo, moglie di Brancato Francesco, domiciliata a Ventimiglia Sicula (Palermo), dotale.	Cavera Marianna di Filippo, ecc., come contro.
Buoni Tesoro	1064 Serie VII	Capitale 10.500 —	Bocchese Giovanni fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Magnabosco *Giuseppina* ved. Bocchese.	Bocchese Giovanni fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Magnabosco *Silvia* vedova Bocchese.
Id.	1065 Serie VII	500 —	Come sopra. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Magnabosco *Giuseppina* di Francesco ved. Bocchese.	Come sopra. L'usufrutto vitalizio spetta a Magnabosco *Silvia* di Francesco, vedova Bocchese.
P. R. 3,50 %	314402	350 —	Vollono Teresa fu Antonio, nubile, domiciliata a Castellammare di Stabia. L'usufrutto a Mosca *Giovannina* fu Francesco-Saverio, vedova Vollono Antonio.	Vollono Teresa, ecc., come contro. L'usufrutto a Mosca *Maria-Giovanna* fu Francesco-Saverio vedova di Vollono Antonio.
Id.	42823	140 —	*Tesoriero* Gennaro fu Gennaro, minore sotto la p. p. della madre Lopez Almerinda, vedova *Tesoriero*, domiciliato a Torre del Greco (Napoli).	*Tesoriere* Gennaro fu Gennaro, minore sotto la p. p. della madre Lopez Almerinda vedova *Tesoriere*, dom. a Torre del Greco (Napoli).
Id.	58327	63 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	153530	210 —	*Coisson* Susanna fu *Davide*, nubile, domiciliata a Torino.	*Coisson* Susanna fu *Giovanni-Davide*, nubile, domiciliata a Torino.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	119655	700 —	*Castaldo* Aniello fu Antonio, domiciliato in Ischia (Napoli).	*Castaldi* Aniello fu Antonio, domiciliato in Ischia (Napoli).
Id.	129644	630 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	134546	70 —	*Castaldo* Aniello fu Antonio, domiciliato in New York.	*Castaldi* Aniello fu Antonio, domiciliato in New York.
Cons. 3,50 %	223616	63 —	Canzi Maria fu Andrea, moglie di Lodovico *Ghiringhelli* fu Pietro, domiciliata in Baggio (Milano). Vincolato per dote della titolare.	Canzi Maria fu Andrea, moglie di Lodovico *De Vecchi* fu Pietro, ecc., come contro.
Rendita 5%	16721	1.820 —	Campra Carlo ed Emilio di Silvio-Mario detto Agostino, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di esso Campra Silvio-Mario, dom. in Netro (Vercelli), con usufrutto vitalizio a favore di Maglione *Caterina* fu Bernardo, nubile, domiciliata a Netro.	Campra Carlo ed Emilio, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Maglione *Maria-Caterina* fu Bernardo, nubile, domic. a Netro.
P. R. 3,50 %	438641	7 —	Mout Giuseppe fu *Maurizio*, dom. in Exilles (Torino) Vincolato per cauzione del titolare, quale tesoriere della Congregazione di Carità di Exilles.	Mout Giuseppe fu *Giuseppe-Maurizio*, domic. in Exilles (Torino). Vincolato per ecc., come contro.
Id.	340605	3.500 —	Sgadari *di Lo Monaco* Pietro fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Mantegna Giovanna fu Benedetto, ved. Sgadari, domic. a Palermo.	Sgadari *Pietro-Emanuele* fu *Giuseppe Emanuele*, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, li 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2541)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario della Banca mutua cooperativa di Gallese (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca mutua cooperativa di Gallese, società anonima cooperativa con sede in Gallese (Viterbo);

Dispone:

Il dott. rag. Giulio Massetti di Roberto, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca mutua cooperativa di Gallese, società anonima cooperativa con sede in Gallese (Viterbo), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI

(2843)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore della sezione chimica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Palermo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 71, 76, 77 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami per il conferimento d'un posto di coadiutore della sezione chimica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Palermo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso suindicato è costituita come appresso:

Presidente: Parisi dott. Umberto, vice-prefetto;

Membri: Olivieri prof. Emanuele, direttore dell'Istituto di chimica generale della Regia università di Palermo; Mazzeo prof. Ma-

rio, direttore dell'Istituto d'igiene nella Regia università di Palermo; Lazzarini prof. Guido, coadiutore chimico di seconda classe nell'Istituto di sanità pubblica; Teresi dott. Pietro, direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Palermo;

Segretario: Giorgianni dott. Franco, vice-segretario nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 giugno 1938 - Anno XVI.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2824)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1936, n. 39888 III-a con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto per le sedi vacanti di Aldeno, Cavalese, Giovo, Grigno, Malè-Caldes, Mezzano-Imer, Mezzocorona, Mezzolombardo, Novaledo, Pergine prima condotta, Ragoli-Tione, Riva prima condotta, Rumo, Salorno, Spiazzo-Strembo-Vigo Rendena, Vallarsa e Vermiglio;

Visto che nel frattempo la condotta medica di Mezzolombardo, messa in concorso, è stata soppressa;

Vista la graduatoria dei concorrenti, stabilita dalla commissione giudicatrice del suddetto concorso, nominata con decreto Ministeriale 14 dicembre 1937;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1937, n. 1265;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria dei concorrenti ai suaccennati posti vacanti di medico condotto, nell'ordine sottoindicato:

N.	Nominativo		Punti
1.	Dott. Trotter Leonardo	punti	51.645/100
2.	Dott. Menotti Mario	»	50.022/100
3.	Dott. Conti Bruno	»	49.990/100
4.	Dott. Mutinelli Germano	»	49.715/100
5.	Dott. Corradini Giorgio	»	49.568/100
6.	Dott. Mistrorigo Livio	»	49.215/100
7.	Dott. Redi Aldo	»	49.204/100
8.	Dott. Tasso Guglielmo	»	48.872/100
9.	Dott. Soldati Luigi	»	48.822/100
10.	Dott. Bettini Amedeo	»	48.568/100
11.	Dott. Pandini Giuseppe	»	48.568/100
12.	Dott. Zueneli Aldo	»	48.227/100
13.	Dott. Slucca Vittorio	»	47.854/100
14.	Dott. Goglio Giuseppe	»	47.840/100
15.	Dott. Endrizzi Adolfo	»	47.602/100
16.	Dott. Dalla Palma Antonio	»	47.406/100
17.	Dott. Dorigotti Alberto	»	47.372/100
18.	Dott. Pisoni Galeazzo	»	47.013/100
19.	Dott. Spanò Salvatore	»	46.986/100
20.	Dott. Pedrazzoli Emilio	»	46.704/100
21.	Dott. Filzi Aldo	»	46.602/100
22.	Dott. Lorenzi Cornelio	»	45.977/100
23.	Dott. Nova Claudio	»	45.954/100
24.	Dott. Romanese Mario	»	45.818/100
25.	Dott. Severino Pietro	»	45.715/100
26.	Dott. Pasolli Carlo	»	45.236/100
27.	Dott. Poli Giuseppe	»	45.090/100
28.	Dott. Pedrini Ippolito	»	44.828/100
29.	Dott. Martini Giuseppe	»	44.750/100
30.	Dott. Gregori Arturo	»	44.261/100
31.	Dott. Tonelli Giuseppe	»	44.193/100
32.	Dott. Chesani Clemente	»	43.828/100
33.	Dott. Medana Ermanno	»	43.650/100
34.	Dott. Stringari Mario	»	43.611/100
35.	Dott. Zanardi Angelo	»	43.215/100
36.	Dott. Tappainer Giacomo	»	42.909/100
37.	Dott. Dudine Giuseppe	»	42.681/100
38.	Dott. de Aliprandini Carlo	»	42.670/100
39.	Dott. Visco Luigi	»	42.647/100
40.	Dott. Baruchelli Dario	punti	42.522/100
41.	Dott. Scalco Giovanni	»	42.390/100
42.	Dott. Menichella Donato	»	42.345/100
43.	Dott. Del Favero Isidoro	»	41.977/100
44.	Dott. Brunati Tullio	»	41.681/100
45.	Dott. Zovighian Vahram	»	41.386/100
46.	Dott. Grandi Enzo	»	41.127/100
47.	Dott. Bezzi Valerio	»	40.418/100
48.	Dott. Milone Antonio	»	39.886/100
49.	Dott. Zanini Enzo	»	39.759/100
50.	Dott. Semeraro Annibale	»	39.600/100
51.	Dott. Gentile Alfredo	»	39.590/100
52.	Dott. Pisoni Adriano	»	39.216/100
53.	Dott. Bertoli Antonio	»	39.113/100
54.	Dott. Carolillo Michele	»	39.093/100
55.	Dott. Gioseffi Mariano	»	38.863/100
56.	Dott. Montignani Andrea	»	38.441/100
57.	Dott. Brugnara Guido	»	38.045/100
58.	Dott. Crescini Arturo	»	37.841/100
59.	Dott. Innocenti Tullio	»	37.806/100
60.	Dott. Boni Marcello	»	37.591/100
61.	Dott. Rainer Giovanni	»	37.084/100
62.	Dott. Giacobbe Antonio	»	36.772/100
63.	Dott. Messina Bonaventura	»	36.272/100
64.	Dott. Piro Vittorio	»	36.045/100
65.	Dott. Giunta Alessandro	»	35.818/100
66.	Dott. Lusuardi Virginio	»	35.738/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni sopra indicati.

Trento, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: FELICE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento alla data del 30 novembre 1936, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 14 dicembre 1937;

Visto che la condott di Mezzolombardo, messa in corso, è stata nel frattempo abolita;

Visti gli articoli 38 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento alla data del 30 novembre 1936, i seguenti concorrenti che sono di conseguenza designati per la nomina nelle condotte comunali o consorziali a fianco indicate:

Dott. Trotter Leonardo - Pergine 2ª condotta.
Dott. Menotti Mario - Riva 1ª condotta.
Dott. Conti Bruno - Cavalese.
Dott. Mutinelli Germano - Mezzocorona.
Dott. Mistrorigo Livio - Aldeno.
Dott. Redi Aldo - Malè-Caldes.
Dott. Tasso Guglielmo - Grigno.
Dott. Soldati Luigi - Salorno.
Dott. Bettini Amedeo - Spiazzo-Strembo-Vigo Rendena.
Dott. Pandini Giuseppe Mezzano-Imer.
Dott. Zueneli Aldo - Vallarsa.
Dott. Endrizzi Adolfo - Ragoli-Tione.
Dott. Dalla Palma Antonio - Novaledo.
Dott. Dorigotti Alberto - Vermiglio.
Dott. Pisoni Galeazzo - Giovo.
Dott. Spanò Salvatore - Rumo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni sopra indicati.

Trento, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: FELICE.

(2789)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato · G. C.